



CITTÀ DI ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 11/09/2026

COPIA

OGGETTO: Definizione Agevolata Delle Entrate Comunali Tributarie

L'anno **duemilaventisei**, addì **undici** del mese di **Settembre** alle ore **12:45**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo recapito di appositi inviti ed esaurite le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in Prima convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Dott. Gianluca Trani.

Sono presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
	FERRANDINO VINCENZO	X			CRISCUOLO CARMEN		X
	TRANI GIANLUCA	X			MAZZELLA ANTONIO	X Esce alle ore 13:18	
	MIGLIACCIO ALESSANDRO		X		TROFA MASSIMO		X
	SORRENTINO ANTUONO	X			PIRICELLI ALESSANDRA	X	
	MAZZELLA AGOSTINO	X			BALESTRIERI PASQUALE	X Esce alle ore 13:18	
	FERRANDINO ANNA	X			FERRANDINO CIRO	X	
	MONTAGNA LUCA	X			MATTERA GIUSTINA	X	
	MIGLIACCIO RAFFAELLA	X			SORRENTINO GIOVANNI	X	
	ELIA GIOVAN GIUSEPPE	X					

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Sono altresì presenti gli Assessori: Di Meglio Felicia Anna, Buono Antonio, Mattera Adriano.

E' presente il Dott. Raffaele Montuori Vicesegretario Comunale.

Prende la parola il Segretario Generale che procede con l'appello nominale.

Ultimato l'appello il Presidente del Consiglio chiede di osservare un minuto di silenzio in memoria di Luigi Sasso, persona apprezzata da tutti i presenti

A conclusione del minuto di silenzio il Presidente prende la parola ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE". Sul punto relaziona il Sindaco.

Conclusa la relazione il Presidente dà atto che sono pervenuti otto emendamenti a firma dei consiglieri Antonio Mazzella e Pasquale Balestrieri e che l'ottavo emendamento riguarda correzione di errori materiali ed è sovrapponibile ad un medesimo emendamento già presentato dall'ufficio Tributi.

Il Presidente dà altresì atto che sono stati acquisiti i rispettivi pareri dei Responsabili competenti e del Collegio dei Revisori. I pareri sono negativi, salvo che sull'ottavo emendamento dove i pareri risultano positivi.

Il Segretario rende disponibile in cartaceo il testo dei pareri precisando che quello dell'Organo di Revisione è pervenuto poco prima dell'inizio del Consiglio.

Il Consigliere Balestrieri chiede che l'invio venga effettuato a mezzo Pec. Il Segretario assicura che si procederà in tal senso.

Successivamente interviene il Consigliere Antonio Mazzella e si apre ampia discussione con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio come da verbale di trascrizione della seduta consiliare che sarà successivamente pubblicato.

Alle ore 13.18 i consiglieri Antonio Mazzella e Pasquale Balestrieri lasciano l'aula.

(PRESENTI 12 ASSENTI 5)

Il Presidente, esaurita la discussione pone, in votazione separatamente ciascuno degli otto emendamenti presentati, dando atto dei pareri sfavorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti e dal Collegio dei Revisori e chiedendo al Consiglio di esprimersi sulla proposta di non accoglimento dei primi 7 emendamenti espressi e di accoglimento dell'ottavo emendamento sul quale invece i pareri espressi risultano positivi.

Chiede al Segretario di procedere.

Il Segretario procede alla lettura del primo emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del secondo emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del terzo emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del quarto emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del quinto emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del sesto emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura del settimo emendamento chiedendo di votare la proposta di non accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli al non accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Segretario procede alla lettura dell'ottavo emendamento chiedendo di votare la proposta di accoglimento. Si procede per alzata di mano:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli all'accoglimento: 12

Immediata eseguibilità: favorevoli 12

Il Presidente, rilevato che non vi sono ulteriori interventi, pone ai voti la proposta iscritta al primo punto all'ordine del giorno così come emendata. Si procede alla votazione per appello nominale. Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti 12

Voti favorevoli all'accoglimento: 12

DELIBERA

1. Di approvare come di fatto approva la proposta di Deliberazione allegata sub 1 iscritta al primo punto all'odg dell'odierno consiglio ad oggetto "*Definizione Agevolata Delle Entrate Comunali Tributarie*" così come emendata con l'allegato regolamento che viene ivi compiegato nella versione già emendata;
2. Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 12

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 11/08/2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

Il Consiglio Comunale

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019, ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate tributarie definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 2000 al 2026;

Considerato che è opportuno che l'Ente ponga in essere tutte le azioni idonee a razionalizzare il proprio magazzino crediti;

Richiamata la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente, che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non rimosse;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Acquisito, altresì, l'allegato parere espresso del Collegio dei Revisori;

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento, che disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di demandare al Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 5) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Comune di Ischia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 - Procedure cautelari ed esecutive in corso	3
Articolo 6 - Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 7 - Entrata in vigore	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 4 - Importi dovuti	5
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione	6
Articolo 6 - Diniego della definizione	7
Articolo 7 - Sospensione del processo	7
Articolo 8 - Entrata in vigore	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	8
Articolo 3 - Conciliazione agevolata	8
Articolo 4 - Entrata in vigore	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	10
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 5 - Entrata in vigore	11

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito relativo ai tributi ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI sino all'anno di competenza 2025 di spettanza del Comune di Ischia deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro la data di presentazione dell'istanza di adesione;

b) un accertamento esecutivo notificato entro la data di presentazione dell'istanza di adesione;

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata i debiti già definiti e rateizzati.

5. Il Comune, su istanza da presentarsi a cura del debitore entro il 10/11/2026, comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata, nonché la TARI dovuta e non pagata per l'anno 2026.

6. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art.3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro le opzioni espressamente previste nel presente regolamento.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20.12.2026;

b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì

proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta sono cancellati all'avvenuto pagamento dell'intero importo definito.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, all'avvenuto pagamento dell'intero importo definito.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune di Ischia, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 10.11.2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

3. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'art.2.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle

eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 20.12.2026 in un'unica soluzione.

2. Sull'importo dovuto è ammesso il pagamento rateale in massimo 36 rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente

decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 10/11/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Per accedere all'accordo conciliativo il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 20.12.2026;
- b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei

mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARSU, TARES e TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

3. Per accedere alla definizione agevolata il debitore deve essere in regola con i pagamenti dovuti per la TARI di competenza dell'anno 2026, all'atto di presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'art.3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 10.11.2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 20.12.2026;

b) versamento con pagamento rateale nel numero massimo di trentasei rate mensili secondo le seguenti modalità: per gli importi sino a diecimila euro, relativi alla definizione dell'intera debitoria verso il Comune di Ischia, rateizzo

senza polizza fideiussoria; per gli importi superiori a diecimila euro rateizzo garantito da polizza fideiussoria. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di 2,60% dalla data del versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi e nel caso di impossibilità di escussione della polizza fideiussoria il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme e nel caso in cui non è stato possibile escutere la polizza fideiussoria la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via lasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 12

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 11/08/2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

02/09/2026

Il Responsabile
Tiziana Iacono / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 12

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 11/08/2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

02/09/2026

Il Responsabile del Servizio
Antonio Bernasconi / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9 Data 02.09.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di Consiglio n. 26 del 11.08.2026 avente ad oggetto <i>definizione agevolata delle entrate comunali tributarie</i> .
---	--

L'anno 2026, il giorno 02 del mese di settembre, alle ore 16,30 si è riunito il Collegio dei revisori da remoto, modalità "conference call" Meet Google, nelle persone di:

- Dott. Rosario Poliso (Presidente);
- Dott. Mauro Esposito (Componente);
- Dott. Michele Andreone (Componente);

per esprimere il parere sulla proposta di Consiglio n. 26 del 11.08.2026 avente ad oggetto definizione agevolata delle entrate comunali tributarie.

La documentazione è stata trasmessa al Collegio in data odierna a mezzo p.e.c. con protocollo nr. 0049762/2026. Si dà atto che prima della riunione, ciascun componente ha già proceduto, autonomamente, all'esame dei documenti ricevuti.

I partecipanti danno atto che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ognuno di essi, dichiarando espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi.

Si elenca la documentazione ricevuta:

- a) Proposta di deliberazione di Consiglio n. 26 del 11.08.2026;
- b) Relazione tecnica sulla convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata per le entrate tributarie (Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025);
- c) Schema di regolamento;
- d) parere di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Premesso che:

- ✓ l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni

ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

- ✓ i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- ✓ l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Esaminata la proposta di deliberazione e l'allegato schema di regolamento composto da IV parti, così rubricate:

- ✓ Parte I – Definizione Agevolata Entrate Tributarie in riscossione coattiva (art. da 1 a 7);
- ✓ Parte II – Definizione Agevolata delle Liti pendenti (art. da 1 a 8);
- ✓ Parte III – Definizione agevolata dei ricorsi (art. da 1 a 4);
- ✓ Parte IV – Regularizzazioni Omessi versamenti e dichiarazioni (art. da 1 a 5);

Rilevato che lo schema di regolamento nel sommario (prima pagina), per un più che probabile errore materiale, indica la parte IV con il numero V, per cui se ne chiede la correzione;

Verificato che:

- ✓ il regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia;
- ✓ che il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 3.12.2025 è stato correttamente calcolato, come attestato dall'organo di revisione nella propria relazione al consuntivo 2025;
- ✓ che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato ritenuto congruo anche in sede di bilancio 2026/2028 e confermato in sede di salvaguardia, ex art. 193 TUEL;.

Preso atto che la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità è tale da scongiurare effetti negativi sul bilancio derivanti dallo stralcio degli importi per sanzioni ed interessi, fermo restando la necessità di un monitoraggio ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari e di bilancio;

Considerato i vantaggi derivanti dall'applicazione del regolamento, come evidenziato nella nota/relazione tecnica allegata alla proposta;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

Raccomanda, altresì:

- ✓ di assicurare tempestiva e adeguata pubblicità del regolamento e dei termini di adesione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e con ogni altra forma ritenuta idonea a garantirne la massima conoscibilità da parte dei contribuenti;
- ✓ di monitorare costantemente l'andamento delle adesioni e il relativo impatto sul gettito e sugli equilibri di bilancio, riferendone periodicamente al Collegio dei Revisori;
- ✓ di dare atto, in sede di rendiconto della gestione, degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della misura di definizione agevolata.

La seduta è sciolta alle ore 18,30.

Letto e confermato. Seguono sottoscrizioni con firma digitale.

L'organo di revisione economico - finanziario

Il Componente

Il Presidente

Il Componente

Dott. Mauro Esposito

Dott. Rosario Poliso

Dott. Michele Andreone



Mauro Esposito
02/09/2026 19:08:53 UTC+0200



Rosario Poliso
02.09.2026
18:48:39
GMT+02:00



MICHELE ANDREONE
02/09/2026 18:51:05 UTC+0200



COMUNE DI ISCHIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COPIA DELIBERA C.C. N. 24 DEL 11/09/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Dott. Gianluca Trani

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Grazia Loffredo

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- ✓ che in data odierna la presente deliberazione è stata registrata nel registro delle pubblicazioni per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

11 SET. 2026

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Grazia Loffredo

ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- ✓ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **11 SET. 2026** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
○ che la presente deliberazione, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000), è divenuta esecutiva in data _____.

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Grazia Loffredo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, **11 SET. 2026**



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo